

I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Denominazione dell'associazione

E' costituita l'Associazione denominata, " PESARO SICURA".

ART. 2

Sede dell'associazione

La sede legale dell'associazione è a Pesaro, Via Giolitti n. 45. La sede associativa potrà essere spostata, senza necessità di variare il presente statuto.

ART. 3

Scopo dell'associazione

L'Associazione "PESARO SICURA" è apartitica, indipendente e senza fini di lucro, e persegue le finalità:

1) di **migliorare la sicurezza stradale** attraverso: un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partiti politici, ai mezzi di comunicazione; il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione di quei fini; la ricerca, l'individuazione, l'elencazione e la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari della incidentalità stradale e delle sue conseguenze così come delle soluzioni sperimentate o possibili; la duratura pressione sulle istituzioni a tutti i livelli per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti e per l'approvazione di nuove norme, anche proposte dalla associazione, che a livello di prevenzione, repressione, andamento ed accelerazione dei processi penali e civili ed equità dei risarcimenti, risultino utili a quei fini; la ricerca, l'individuazione e la concretizzazione di posizioni dialetticamente propositive nei confronti delle industrie motoristiche, stradali, petroliere, dell'alcool, delle discoteche e di qualsiasi altra categoria o struttura coinvolta nei problemi dell'incidentalità stradale e delle sue conseguenze; l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade.

2) promuovere qualsiasi iniziativa utile finalizzata al **rafforzamento della sicurezza dei cittadini e della famiglia** in senso generale attraverso interventi mirati in diversi settori, quali ad esempio, a titolo non esaustivo, quelli della sicurezza dell'ambiente, degli alimenti, del lavoro, delle scuole.

Le suddette finalità si realizzano principalmente attraverso iniziative volte ad ottenere da persone fisiche o giuridiche di natura privata e pubblica, in Italia e all'Estero, contributi ed erogazioni liberali direttamente o indirettamente destinati all'attività istituzionale, nonché attraverso il patrocinio di iniziative culturali, sociali e artistiche, l'organizzazione di manifestazioni, conferenze, convegni, dibattiti, mostre e incontri.

ART. 4

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

II - PATRIMONIO

ART. 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali di ammissione ed annuali;
- erogazioni di enti ed istituzioni;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

III - SOCI

ART. 6

Categorie di soci

I soci si distinguono in fondatori, ordinari o sostenitori, simpatizzanti e onorari.

Sono **SOCI FONDATORI** le persone fisiche che hanno costituito l'associazione.

Sono **SOCI ORDINARI** o **SOSTENITORI** le persone fisiche e giuridiche di natura privata che verranno successivamente ammesse secondo i criteri previsti dall' art. 7.

Sono **SOCI SIMPATIZZANTI** coloro che aderiscono all'associazione senza apportare risorse.

Sono **SOCI ONORARI** coloro che con il proprio operato rappresentino espressione esemplare dei valori e dello spirito dell' associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'adesione all' associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario o annuale .

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione della associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

La quota associativa è intrasmissibile, fatta eccezione per la causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 7

Ammissione dei soci nell'associazione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza dello statuto e regolamenti, ai principi e scopi della associazione e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo entro un mese, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

Diventano aspiranti soci coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato la quota associativa. Se la domanda viene accettata l'aspirante socio acquisisce il diritto di appartenenza al gruppo dei soci e svolge l'attività di volontario per un periodo di prova della durata di mesi 12. Durante il periodo di prova, l'aspirante socio non avrà diritto di voto, potrà però partecipare alle assemblee e potrà anche esprimere delle opinioni o dare dei suggerimenti. Trascorso il periodo di prova, il Consiglio Direttivo, accertato che il volontario presta la sua opera all'interno della Associazione, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dagli eventuali regolamenti interni, esprime il proprio giudizio circa la possibilità che il socio prosegua in modo definitivo la sua attività all'interno della associazione acquisendo la qualifica di **SOCIO ORDINARIO**.

I nominativi dei soci e il versamento delle quote associative sono annotati in un libro soci tenuto dal Consiglio Direttivo.

I nuovi soci potranno far parte del Consiglio Direttivo a partire dall'anno solare successivo al loro ingresso definitivo nella associazione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire che la quota associativa dovuta da enti e soggetti collettivi possa essere di importo superiore a quella dovuta dai soci persone fisiche.

ART. 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde automaticamente per decesso, e in seguito a recesso o provvedimento di esclusione. Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including "i.r." at the top and several illegible signatures below.]

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso alla data dello stesso.

I soci che non abbiano esercitato il recesso entro il 30 novembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

Il socio receduto non può reclamare i contributi associativi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'esclusione del socio può avvenire per indegnità e/o morosità; la morosità viene dichiarata dal Consiglio, la indegnità dall'Assemblea dei Soci.

L'esclusione del socio può altresì essere disposta per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei Probiviri, su richiesta motivata del Consiglio o dell'Assemblea dei Soci.

L'istanza di esclusione deve essere comunicata al socio dall'organo denunciante a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento; il socio può - nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione - trasmettere al Collegio le sue controdeduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Il Collegio deve deliberare sulla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento delle difese del socio o dall'audizione dello stesso, dando comunicazione scritta e motivata delle decisioni al socio interessato e all'organo denunciante.

IV - ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 9

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea, tranne il primo nominato in sede costitutiva;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei conti

nominati in seno al consiglio.

ART. 10

Gratuità delle cariche e rimborso spese

La partecipazione agli organi sociali e l'esercizio di funzioni dirigenziali sono gratuiti, non consentono di trarre alcun beneficio e non danno diritto ad alcun compenso o guadagno, anche indiretto, ma solo al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni, dietro presentazione di idonea documentazione riepilogativa.

ART. 11

Convocazione dell'assemblea

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno - di norma entro il 31 marzo - per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo dell'esercizio in corso, mediante comunicazione con mezzo idoneo della convocazione (raccomandata A.R., raccomandata *brevi manu*, posta elettronica), contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascun socio al domicilio eletto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 12

Maggioranze

L'assemblea, organo sovrano, è validamente costituita in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

Essa delibera a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo e dello Statuto ovvero allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

presidente ed il consiglio Direttivo nell' esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell' amministrazione dell' associazione.
Il segretario cura la tenuta dei libri sociali.

ART. 19

Il collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, questi ultimi subentrando in ogni caso di impedimento o cessazione di un componente effettivo, tutti eletti tra i soci.
2. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i componenti del consiglio direttivo.
3. Il collegio decide secondo equità e senza formalità di procedura sulle controversie insorte tra i soci così come su quelle insorte fra questi e l'associazione o i suoi organi.

ART. 20

Collegio dei revisori dei conti o Revisore dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Può anche essere nominato un unico Revisore dei conti.
2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 21

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l' associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell' assemblea, del consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all' associazione.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22

Gli esercizi dell' associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell' esercizio precedente da sottoporre all' approvazione dell' assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all' approvazione dell' assemblea.

Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e precisione e dare una rappresentazione veritiera, prudente e corretta, allo scopo di fornire una informazione non solo quantitativa ma anche qualitativa dei risultati, ed avendo la sensibilità e l' attenzione di fornire un quadro trasparente anche alla sfera esterna all' organizzazione.

L' elaborazione di questo documento si conformerà alle regole di cui all' art. 10, n. 11, lett. g, D. Lgs 460 del 1997, alla legge quadro sul volontariato n. 266 del 11 agosto 1991 e all' art. 20 bis, d.p.r. 600 del 1973, o alle future norme che le modificheranno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede sociale nei 15 quindici giorni che precedono l' assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

AVANZI DI GESTIONE

ART.23

All' associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L' associazione ha l' obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

ART. 24

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l' Associazione ha l' obbligo di devolvere il suo patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

LEGGE APPLICABILE

ART. 25

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile ed in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, e dovrà adeguarsi nelle proprie strutture organizzative e nello svolgimento della propria attività alle prescrizioni richieste per beneficiare del trattamento di cui alla legge quadro sul volontariato n. 266 del 11 agosto 1991 e al citato D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 26

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L' arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell' arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

[Handwritten signatures and names in cursive script, including names like "Antonio...", "Piero...", "Luigi...", "Giovanni...", "Roberto...", "Dario..."]